**Comunicato stampa**

**COMMERCIALISTA DEL LAVORO: FOCUS SUL LAVORATORE SPORTIVO**

**L’informativa periodica inaugura la rubrica “Quaderni operativi del commercialista del lavoro” per fornire un supporto concreto ai professionisti che dal 1° luglio si confronteranno con le nuove norme di settore**

*Roma, 4 luglio 2023 –* Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha **riattivato l’informativa periodica dei Commercialisti del lavoro** per illustrare le principali attività istituzionali promosse dall’area di delega "Economia e fiscalità del lavoro" assegnata ai consiglieri nazionali **Marina Andreatta** e **Aldo Campo**.

Lo strumento raccoglierà i **contributi dei commercialisti del lavoro dei diversi Ordini territoriali** della categoria in relazione a tematiche di specifico interesse, fornirà una rassegna della normativa e delle prassi e offrirà approfondimenti di carattere scientifico, unitamente a pubblicazioni dal taglio più tecnico e pratico, con la collaborazione del ricercatore di area lavoro della Fondazione nazionale dei commercialisti, dei componenti del Dipartimento del Lavoro e delle apposite commissioni di studio istituite in seno al Consiglio nazionale.

L'informativa n. 1/2023, dedicata al "**Lavoratore sportivo**" e incentrata sulla riforma dell’ordinamento sportivo, inaugura la rubrica dei “Quaderni operativi del commercialista del lavoro” per fornire un **supporto concreto a tutti quei professionisti che dal 1° luglio dovranno confrontarsi con le nuove norme di settore** e con le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro del mondo sportivo.

Il **Consiglio nazionale**, a partire dall’approvazione della legge delega n. 86/2019, ha costantemente **monitorato le evoluzioni della riforma dell’ordinamento sportivo**, cogliendone sin da subito la portata innovativa per tutte le realtà che compongono il tessuto sportivo del territorio e per tutti i professionisti impegnati in tale ambito.

Tra gli aspetti maggiormente dirompenti della riforma una menzione particolare merita la previsione di una, tanto auspicata, **disciplina organica del lavoratore sportivo** – e del relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale – contenuta nel d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche e integrazioni che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio.

Il travagliato iter legislativo della disciplina applicabile al lavoro sportivo, quindi, se per un verso è di imminente attuazione, per altro verso non può considerarsi definitivamente concluso, stante la recente approvazione da parte del Governo di un ulteriore decreto correttivo, c.d. “correttivo bis”, che interviene anche su alcune disposizioni del d.lgs. n. 36/2021 e di cui è attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione dei commercialisti, curata dalla **Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti**, si inserisce in tale contesto con l'intento di fornire un primo supporto concreto, di carattere operativo, a tutti quei professionisti che saranno chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore e le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro nel mondo sportivo.

Un quaderno operativo, arricchito da utili **schemi illustrativi e riepilogativi**, che passa in rassegna i tratti caratterizzanti della nuova disciplina del lavoratore sportivo – a partire dal superamento della tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistico – per coadiuvare i commercialisti interessati ad orientarsi, specialmente nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza nel settore sportivo.

Il documento, nella parte conclusiva, illustra **le novità più significative del nuovo decreto “correttivo bis” in corso di approvazione** che, ancora una volta, andrà a modificare e integrare il d.lgs. n. 36/2021. L’operatività delle relative disposizioni è subordinata al raggiungimento di un’intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da pronunciarsi entro 45 giorni dalla trasmissione dell’atto.